



COMUNE DI CASTEL IVANO
PROVINCIA DI TRENTO

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA
MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione consiliare n. 26 di data 22.06.2023

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI	4
Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Art. 2 - Competenze.....	4
Art. 3 - Gestione dei servizi e responsabilità	4
Art. 4 - Servizi istituzionali gratuiti e a pagamento.....	4
Art. 5 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	5
Art. 6 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche	5
Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico	6
Art. 8 - Atti riservati	6
Art. 9 - Servizi erogati	6
Art. 10 - Depositi provvisori, di osservazione, obitori, camere mortuarie.....	7
Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro	7
Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri.....	8
Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	8
Art. 14 - Piastrina di riconoscimento	8
Art. 15 - Definizione del trasporto funebre	9
Art. 16 - Modalità dei trasporti.....	9
Art. 17 - Carri funebri e autorimesse	9
Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività	9
Art. 19 - Cerimonie funebri.....	9
Art. 20 - Trasporti extra comunali.....	10
TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE	10
Art. 21 - Elenco dei cimiteri	10
Art. 22 - Disposizioni generali - vigilanza	10
Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero	11
Art. 24 - Ammissione nei cimiteri comunali o nel territorio	11
Art. 25 - Disposizioni generali	12
Art. 26 - Inumazione	12
Art. 27 - Cippo o croce provvisorio	12
Art. 28 - Tumulazione	13
Art. 29 - Esumazioni ordinarie	13
Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie	14
Art. 31 - Esumazione straordinaria	14
Art. 32 - Estumulazioni.....	14
Art. 33 - Esumazioni gratuite e a pagamento	15
Art. 34 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi	15

Art. 35 - Cremazione dei resti mortali	16
Art. 36 - Oggetti da recuperare.....	16
Art. 37 - Disponibilità dei materiali	16
Art. 38 - Crematorio.....	17
Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione	17
Art. 40 - Urne cinerarie	17
Art. 41 - Destinazione delle ceneri.....	17
Art. 42 - Dispersione delle ceneri.....	18
Art. 43 - Affidamento familiare delle ceneri	18
Art. 44 - Orario	19
Art. 45 - Disciplina di ingresso nei cimiteri e divieti speciali	19
Art. 46 - Riti funebri	19
Art. 47 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei cimiteri.....	20
Art. 48 - Fiori e piante ornamentali	21
TITOLO III - CONCESSIONI	21
Art.49 - Sepolture private	21
Art. 50 - Concessione cimiteriale	22
Art. 51 - Catasto cimiteriale	23
Art. 52 - Procedimento della concessione	23
Art. 53 - Durata	23
Art.54 - Procedure per la concessione.....	24
Art.55 - Diritti alla sepoltura	24
Art. 56 - Rinnovo – Proroga	25
Art. 57 - Revoca.....	25
Art.58 - Rinuncia	25
Art. 59 - Aggiornamento intestazione della concessione	26
Art.60 - Decadenza	26
TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	27
Art. 61 - Norme transitorie	27
Art. 62 - Abrogazione di norme precedenti.....	27
Art. 63 - Trasgressioni e sanzioni	28

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del Codice civile, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali e impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7, un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3 - Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 - Servizi istituzionali gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica, sia essa effettuata presso l'abitazione che in strutture pubbliche;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nella pubblica via, su ordine esplicito dell'autorità giudiziaria;

- c) il servizio di osservazione dei cadaveri quando esso debba essere effettuato in strutture del Comune;
 - d) le esumazioni ordinarie e la deposizione di ceneri o delle ossa in ossario comune;
 - e) l'emissione dell'autorizzazione al seppellimento;
 - f) il servizio funebre, comprensivo della fornitura del cofano e delle minimali necessità allo svolgere del funerale, per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone, enti o istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto disposto al successivo articolo 5 e sempre che il defunto non disponga di beni su cui rivalersi;
 - g) il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione/bonifica disposta dal Comune.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dal Comune.

Art. 5 - Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il Comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile. In caso di mancato pagamento il Comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito è quello più economico, nel rispetto di uniformi criteri di sobrietà e decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate, qualora sia conosciuto il culto di appartenenza del defunto, viene richiesto l'intervento di un ministro di tale culto. Ove il culto di appartenenza non fosse individuabile neppure in via induttiva, viene celebrato comunque un rito funebre laico o secondo le decisioni del sindaco.
5. Nel caso di residente indigente, morto fuori dal territorio comunale, il Comune potrà provvedere alle spese di trasporto affinché la salma possa essere inumata/tumulata nel cimitero della frazione di appartenenza.

Art. 6 - Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì eccezionalmente disporre, con il consenso dei familiari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nell'esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza a una sospensione delle proprie occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico ove esporre la salma

al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade della città e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, a eccezione del feretro, sono a carico del Comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non residenti, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vasto cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono decretate dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco, qualora lo ritenesse opportuno, può esprimere la partecipazione del Comune, con composizioni di fiori munite dei nastri cittadini.

Art. 7 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici Comunali sono tenuti a disposizione:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) l'elenco delle concessioni stipulate;
 - c) i registri di cui all'art. 52 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - d) l'elenco dei campi soggetti a esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - e) informazioni sui defunti compatibilmente con discrezionalità della richiesta.

Art. 8 - Atti riservati

1. Costituiscono atti riservati, coperti dal segreto d'ufficio i seguenti documenti conservati presso l'ufficio comunale:
 - i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso;
 - la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali;
 - le notizie riguardanti le cause di morte;
 - i documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 9 - Servizi erogati

1. Colui che si presenta in Comune per richiedere un servizio e per concordarne le modalità si presume agisca per sé nonché in nome e per conto e quindi con il preventivo consenso di tutti i familiari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra familiari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario, e in sua assenza, del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - a) coniuge o convivente di fatto, registrato presso l'ufficio anagrafe del Comune di residenza;
 - b) figli;
 - c) genitori;
 - d) fratelli e sorelle bilaterali;
 - e) fratelli e sorelle unilaterali;
 - f) nipoti secondo il grado di prossimità;
 - g) convivente di fatto, non registrato presso gli uffici anagrafe del Comune di residenza
3. In caso di più parenti di pari grado sarà seguito l'ordine di anzianità.
4. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto

che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

5. Nel caso in cui nessun parente intenda acquisire la concessione, trascorso il periodo minimo di inumazione, si procederà alla bonifica della tomba di famiglia.

Art. 10 - Depositi provvisori, di osservazione, obitori, camere mortuarie

1. Il Comune provvede al deposito provvisorio, al deposito di osservazione, all'obitorio ed eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito del cimitero comunale; si dà atto che attualmente i cimiteri comunali sono sprovvisti di deposito di osservazione e di obitori. Il deposito di osservazione è istituito pertanto presso l'A.P.S.P. Redenta Floriani.
2. L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata, a seconda dei casi, dal personale comunale preposto, a seguito della pubblica autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'autorità giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Viene consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
4. Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'autorità sanitaria.
6. La sorveglianza può essere esercitata con le apposite strumentazioni previste dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990, mediante applicazione di elettrocardiografo, o con la presenza di personale con tale funzione.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di persona deceduta in abitazione può rimanere nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione e anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti a una costante sorveglianza. Per motivi igienico sanitari e per adempiere all'obbligo di sorveglianza previsto dal comma 6, la salma di persona deceduta in abitazione inadatta verrà trasportata nelle camere mortuarie presso il cimitero dotato di locali idonei, se presenti, o presso la camera mortuaria convenzionata.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

Art. 11 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.13.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere richiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Si richiama l'attenzione all'impiego di tessuti biodegradabili all'interno del cofano.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante.

6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'autorità sanitaria deterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 12 - Verifica e chiusura dei feretri

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto è attestata dal personale dell'impresa di onoranze funebri, alla presenza di due testimoni.
2. L'apposizione dei sigilli sul feretro e l'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro e il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori comune e una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Art. 13 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa.
2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa salvo quanto altro consentito dalla normativa in vigore.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, il responsabile del servizio deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, dalla competente autorità sanitaria, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata adeguato alla tipologia del trasporto.
4. Se la salma proviene da altro comune deve essere accompagnata da apposita certificazione incluso il verbale o attestazione di chiusura, prodotto in alternativa o da chi ha effettuato il trasporto o dall'ufficio del comune di partenza. Se nel trasferimento è stato utilizzato il manufatto in materiale biodegradabile denominato "barriera" certificato dal Ministero della Sanità e la salma è destinata a sepoltura in terra, tale operazione può avvenire senza ulteriori aggravi, diversamente dovranno essere apportati idonei accorgimenti al fine di garantire la mineralizzazione della salma.
5. Nell'inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'articolo 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della decomposizione.

Art. 14 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 15 - Definizione del trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
 - b) trasporti nell'ambito di ceremonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
 - c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 16 - Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfectabile.

Art. 17 - Carri funebri e autorimesse

1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
2. Durante i trasferimenti funebri il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
3. Il Comune potrà far accettare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente azienda sanitaria locale.
4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Art. 18 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e nel caso di salme portatrici di radioattività, l'autorità sanitaria prescrive le norme relative all'esposizione nel deposito di osservazione e nelle camere mortuarie, al trasporto, l'eventuale divieto di corteo e i necessari provvedimenti per le disinfezioni nonché le modalità di sepoltura.
2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vietи nella contingenza di manifestazioni epidemiche della malattia che ha causato la morte.
3. I familiari del defunto, il medico che ha constatato il decesso e le direzioni sanitarie ospedaliere hanno l'obbligo di preavvertire il personale adibito alla vestizione, cura e trasporto della salma della predetta causa di morte al fine di consentire allo stesso di adottare le precauzioni igieniche necessarie per la salvaguardia della propria salute e della salute pubblica.

Art. 19 - Cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo regolamento.

2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori Comune, richiesti da aziende private, si eseguono esclusivamente durante l'orario di servizio. I funerali nel Comune di prassi si eseguono nei giorni feriali, compreso il sabato. Per i decessi avvenuti nel Comune di Castel Ivano, su richiesta e in accordo con l'ufficiale dello stato civile e il Sindaco, i funerali possono essere svolti anche nei giorni festivi. Per i decessi avvenuti fuori Comune è sempre possibile lo svolgimento del funerale in giorni festivi, qualora i familiari siano in possesso dell'autorizzazione alla sepoltura rilasciata dal Comune di decesso e previo avviso al Comune di Castel Ivano.
4. I sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'art. 8 della Costituzione e gli officianti di riti civili si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
5. Nelle ceremonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri.
6. Nel cimitero è possibile svolgere il funerale anche con riti laici, civili o di altre religioni.

Art. 20 - Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco qualora prevista, alla chiusura dell'involucro barriera e al caricamento del feretro sul carro funebre. I familiari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e ceremonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) l'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva - diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche previste per le salme e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

Art. 21 - Elenco dei cimiteri

1. Il Comune provvede al seppellimento dei defunti nei cimiteri di Ivano Fracena, Spera, Strigno, Villa e Agnedo.

Art. 22 - Disposizioni generali - vigilanza

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in

- luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e servizi del Comune.
 3. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede in forma diretta o con appalto esterno.
 4. Le operazioni cimiteriali di inumazione e tumulazione di salma e/o resti mortali e/o ceneri sono riservate al personale addetto al cimitero o con appalto esterno; le operazioni di esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate a ditte specializzate.
 5. Competono esclusivamente al Comune o al soggetto gestore del cimitero le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
 6. L'azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
 7. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il Comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 *"Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale"* e dal decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Art. 23 - Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile, sentita la necessità, prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere. Ciò potrà avvenire secondo modalità e regole previste per le altre sepolture.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

Art. 24 - Ammissione nei cimiteri comunali o nel territorio

1. Nei cimiteri del Comune di Castel Ivano, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritti all'A.I.R.E. del Comune.
2. Nel cimitero possono ricevere sepoltura anche coloro che siano morti fuori dal Comune e residenti fuori da esso, purché nati nel Comune o ivi residenti al momento della nascita.
3. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongano di sepoltura privata, individuale o di famiglia e le ceneri delle persone che risultino in vita essere state concessionarie di loculo.
4. I defunti, residenti nel comune di Castel Ivano, possono essere ammessi a sepoltura anche in un cimitero diverso da quello della frazione di appartenenza (se deceduto a Tomaselli il cimitero di riferimento è Strigno).

5. Le persone decedute nel comune di Castel Ivano, e non ivi residenti, vengono inumate in un cimitero indicato dall'amministrazione comunale sulla base delle disponibilità di tombe comuni.
6. Sono pure accolte le ossa, i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
7. Viene garantito il diritto di sepoltura a salme di ospiti e degenti presso case di riposo e di cura, emigrati dal Comune.
8. Indipendentemente dagli articoli di cui sopra possono venir disperse sul territorio le ceneri dei defunti che lo abbiano manifestato in vita, nel rispetto della normativa vigente.
9. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme, di ceneri e resti mortali di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi.

Art. 25 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero può avere aree e opere riservate a sepolture private, familiari e collettive, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n° 285.

Art. 26 - Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture in terra assegnate gratuitamente a seguito di funerale;
 - b) sono private le sepolture in tombe di famiglia, affidate mediante regolare contratto di concessione.
2. Le inumazioni avvengono in successione senza soluzione di continuità, secondo l'ordine dei funerali celebrati. Tale servizio (scavo, fossa, interramento, urna cineraria in campo comune) è assoggettato al pagamento della tariffa in vigore, salvo i casi dei funerali a carico di cui all'art. 5.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione dei resti mortali o delle ceneri in apposite urne e cassettine.
4. Le fosse per l'imumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 2. La distanza tra una fila e l'altra delle fosse, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di almeno metri 0,50. La distanza tra una fossa e l'altra, valutata dal Comune tenendo conto in particolare anche delle necessità di gestione futura del cimitero, deve essere di 20 cm.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
6. Nel servizio di scavo fossa che il Comune mette a disposizione è compresa la rimozione della lapide e/o dei marmi con esenzione di responsabilità.
7. Durante le operazioni di scavo fossa il cimitero interessato ai lavori potrà essere chiuso.

Art. 27 - Cippo o croce provvisorio

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo o da altra opera, fornita e messa in opera dal Comune o dal gestore del cimitero, costituito da materiali resistenti agli agenti atmosferici, con una

- targhetta di materiale inalterabile recante l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
 3. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

Art. 28 - Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassette ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione del feretro o al più tardi entro tre giorni sempreché non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassette ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto e in vista al pubblico.
3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Nei loculi è permessa la tumulazione di cassette ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile e fino a capienza.
5. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione di salme, delle ceneri e resti mortali si prescrive la chiusura della cripta o del loculo mediante mattoni pieni o altro materiale che consenta una chiusura antiprofanazione e per motivi igienico-sanitari. Si applicherà successivamente la lastra di marmo prescritta e concessa con il loculo. Non si potrà applicare altro materiale se non quello prescritto.

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1. Il periodo minimo di inumazione è pari a dieci anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio competente in base alla necessità di nuove inumazioni. Qualora non vi sia la necessità di nuove inumazioni, può venire prolungato il periodo di rotazione.
2. Verranno designati annualmente i settori oggetto di esumazione.
3. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
4. In via preferenziale il cimitero interessato alle operazioni potrà essere chiuso durante le operazioni.
5. È compito dell'incaricato del servizio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
6. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa.
7. Qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata, le ossa rinvenute vengono depositate nell'ossario comune del cimitero di appartenenza o in altro cimitero comunale, in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. Se entro i dieci giorni che precedono l'inizio delle operazioni di esumazione nessun familiare avrà manifestato interesse, il manufatto lapideo verrà distrutto, i resti ritrovati verranno gestiti in relazione allo stato di decomposizione.

10. I manufatti lapidei, per i quali i familiari abbiano espresso il volere di conservazione, dovranno essere rimossi a spese degli stessi entro il termine fissato; i rimanenti manufatti verranno trattati come da art. 37 del presente regolamento.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. L'ufficio comunale competente predispone l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
2. L'ufficio competente avverte per iscritto, con congruo anticipo prima dell'esumazione, i familiari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. L'avviso di esumazione verrà inoltre esposto all'albo del cimitero, all'albo comunale e copia verrà applicata sulla lapide interessata dalla nuova sepoltura. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno. L'incaricato al servizio è responsabile delle operazioni in atto.
3. Il cimitero interessato alle operazioni verrà chiuso per tutto il tempo necessario, l'area oscurata mediante teli cechi.
4. Prima di procedere a operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Salute.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che l'autorità sanitaria competente dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
6. I feretri contenenti le salme possono essere impiegati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
7. Per i trasporti in altro cimitero o fuori Comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabili disposizioni del responsabile dell'ufficio competente, questo deve essere sostituito con altro idoneo.

Art. 32 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 20 anni; sono straordinarie tutte le altre.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 20 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.

4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i familiari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei familiari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissidenti.

Art. 33 - Esumazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ordinarie del campo comune sono eseguite gratuitamente, quando esse siano previste e regolamentate dall'ufficio competente.
2. Le esumazioni richieste espressamente dai familiari, non oggetto di pianificazione del Comune sono affidate dallo stesso direttamente ad azienda specializzata, previo accordo con il Comune.

Art. 34 - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione.
2. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria debbono, se non tumulati in una sepoltura privata o trapiantati fuori comune, secondo quanto richiesto dai familiari:
 - a) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile, nello stesso posto o in altro campo di inumazione per quel periodo di tempo che, presumibilmente, occorra affinché si porti a compimento il processo di mineralizzazione (vedi comma 7);
 - b) essere avviati a cremazione, purché in contenitore di materiale facilmente combustibile.
 Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto esumato.
3. Il trattamento prestabilito dei resti mortali derivanti da esumazioni per i quali sussiste il disinteresse dei familiari, viene ordinariamente individuato nella loro cremazione. L'informativa sul trattamento prestabilito viene data sia all'ingresso del cimitero sia con apposito cartello collocato in modo ben visibile nel campo comune soggetto a esumazione, oppure sulle sepolture private in scadenza di concessione, nonché all'albo pretorio e cimiteriale. L'informativa deve essere esposta con congruo anticipo prima dell'inizio delle operazioni di esumazione. (art.8 L.P. 7 del 20 giugno 2008)
4. Nei casi di ricorso ai campi di mineralizzazione è consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e nell'immediato intorno del contenitore o del cofano particolari sostanze enzimatiche, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione o corificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica.

5. Se richiesta, la rimozione e la successiva posa della lapide nel caso della scelta di ricorrere al campo di mineralizzazione, rimane a totale carico del familiare. Non è consentito il deposito anche provvisoriamente, all'interno del cimitero.
6. Rimane a carico del familiare l'onere finanziario della cassa e del successivo scavo in campo di mineralizzazione.
7. Il tempo di inumazione dei resti mortali, in campi di mineralizzazione, viene stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze enzimatiche;
 - b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze enzimatiche.
8. Per le varie fasi delle operazioni cimiteriali finora descritte compete al responsabile dei servizi cimiteriali o al personale da lui delegato sovrintendere alle operazioni.

Art. 35 - Cremazione dei resti mortali.

1. Il Comune, previo assenso dei soggetti aventi titolo o d'ufficio nel caso di loro disinteresse, autorizza la cremazione dei resti mortali indecomposti, sostenendo le spese.
2. Per la cremazione dei resti mortali non è necessaria la documentazione, di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 79 del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le ceneri derivanti dalla cremazione, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in sepoltura privata, vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.

Art. 36 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso agli addetti al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio competente.
3. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai familiari seguono la destinazione della salma. È fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art. 37 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture private e su quelle comuni, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano a completa disposizione del Comune che ne diventa proprietario senz'alcun obbligo di rimborso o di indennizzo. Le lapidi e tutti i materiali passati a disposizione del Comune possono essere impiegati in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienati o, diversamente, può esserne disposta la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

4. Il Sindaco può stabilire che lapidi o monumenti non possano essere rimosse dalle sepolture private scadute, rinunciate o revocate, in quanto di notevole valore storico o artistico. Il nuovo concessionario deve impegnarsi a conservare dette lapidi o monumenti e a curarne la manutenzione.
5. Il Comune non è responsabile per danni provocati a lapidi o monumenti da cause di forza maggiore.

Art. 38 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione dei resti mortali, si avvale di impianti disponibili al di fuori del territorio comunale.

Art. 39 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere è rilasciata dal Comune in cui è avvenuto il decesso, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, secondo la normativa vigente. Per i resti mortali esiti di fenomeni cadaverici conservativi trasformativi, l'autorizzazione viene emessa dal comune ove il defunto è seppellito.
2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.
3. Il costo per la cremazione di cadavere è a carico dei richiedenti secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. L'amministrazione comunale può contribuire alle spese di cremazione per un importo da definirsi unitamente all'approvazione delle tariffe cimiteriali. Tale agevolazione è concessa solo se richiesta dal familiare ed è esclusivamente a favore dei residenti nel territorio comunale e viene concessa per le cremazioni richieste al momento del decesso.

Art. 40 - Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 41 - Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati le ceneri derivanti da cremazione possono essere:
 - a) disperse, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - b) conservate in un'urna sigillata, che è alternativamente:
 - tumulata in cimitero;
 - interrata in cimitero;
 - oggetto di affidamento, presso la residenza dell'avente titolo secondo le modalità di legge.
2. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disposte nell'ossario comune.
3. Analogamente si procede per le ceneri derivanti dalla cremazione di salme indecomposte disposte d'ufficio dal comune.

4. Per quanto riguarda l'interramento delle urne in sepolture site in campo comune, all'interno del cimitero, è concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che la sepoltura ove avverrà l'inumazione delle ceneri non sia in un settore di prossima esumazione;
 - b) che il richiedente del servizio si assuma la responsabilità dell'operazione nei confronti di altri familiari aventi titolo alla sepoltura in terra.

Art. 42 - Dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione ed è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da un'altra dichiarazione scritta come previsto da normativa vigente.
2. La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l'indicazione:
 - a) del soggetto richiedente;
 - b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
 - c) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse.
3. La dispersione può essere effettuata all'interno del cimitero nell'ossario comune o in apposite aree a ciò destinate e in natura secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal codice della strada vigente.
4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali. In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale cimiteriale.
5. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine dal coniuge, da altro familiare avente diritto in base alla normativa statale o dall'esecutore testamentario o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata dal Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre di cui all'articolo 13 della Legge Regionale n. 19/2004.
6. La persona incaricata alla dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione nonché restituire al Comune l'urna vuota o dichiararne il regolare smaltimento o la conservazione della stessa. Per la dispersione all'interno delle aree cimiteriali la verbalizzazione va redatta dal gestore del cimitero.
7. La corretta effettuazione della dispersione delle ceneri, in quanto forma di sepoltura, può esser verificata dal Comune di Castel Ivano.
8. Le ceneri già custodite presso i cimiteri possono essere disperse secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 43 - Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazione di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenenti le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.

2. Il Comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune. La suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Art. 44 - Orario

1. I cimiteri sono sempre aperti al pubblico.
2. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è libero, previa autorizzazione dell'ufficio tecnico del Comune, con esclusione delle festività. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 31 ottobre di ogni anno.
3. È ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purché questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono procedere a passo d'uomo.

Art. 45 - Disciplina di ingresso nei cimiteri e divieti speciali

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni e ai mezzi speciali delle persone con disabilità.
2. È vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da animali con la sola eccezione dei cani guida per i non vedenti;
 - b) alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete offendendo la sacralità del luogo;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.
3. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriferente o incompatibile con la destinazione del luogo o espressamente vietato dalle norme vigenti.
4. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo debite autorizzazioni.
5. Chiunque violasse quanto indicato nei commi 1, 2 e 3 verrà diffidato dal personale addetto alla vigilanza a uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 46 - Riti funebri

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 47 - Epigrafi, lapidi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei cimiteri

1. È data facoltà di apporre sulle sepolture, a cura e spese degli interessati, una lapide o degli altri segni funebri quali croci in ferro o altro. Sull'eventuale lapide o croce potranno essere apposte fotografie e iscrizioni.
2. Le lapidi e i monumenti devono rispettare le misure come specificato dal presente regolamento. Nel caso non siano rispettate tali misure il Sindaco può far rimuovere i segni funebri senza alcun obbligo di preavviso e alcuna responsabilità per eventuali danni procurati alle opere, addebitando ai responsabili tutte le spese inerenti e conseguenti.
3. Le misure delle lapidi poste nei campi comuni e per le sepolture private singole sono le seguenti:
 - Cimitero di Strigno:
 - Lunghezza m. 1,50
 - Larghezza m. 0,70
 - Altezza massima m. 1,00 dal livello del terreno ovvero fino all'altezza massima del muro sul quale sono eventualmente appoggiate.
 - Cimitero "vecchio" di Ivano Fracena:
 - Lunghezza max m. 1,70
 - Larghezza max m. 0,80
 - Altezza max m. 1,00 dal livello del terreno ovvero fino all'altezza massima del muro sul quale sono eventualmente appoggiate.
 - Cimitero "nuovo" di Ivano Fracena, Cimitero di Villa e Cimitero di Agnedo:
 - Lunghezza max m. 2,00
 - Larghezza max m. 0,80
 - Altezza massima m. 1,00 dal livello del terreno ovvero fino all'altezza massima del muro sul quale sono eventualmente appoggiate.
 - Cimitero "nuovo" di Spera:
 - Lunghezza m. 1,40
 - Larghezza max m. 0,70
 - Altezza massima m. 0,70 dal sopra della cordonata
 - Cimitero "vecchio" di Spera:
 - Lunghezza max m. 2,00
 - Larghezza max m. 0,80
 - Altezza massima m. 1,10 dal livello del terreno ovvero fino all'altezza massima del muro sul quale sono eventualmente appoggiate.
4. Le lapidi poste su sepolture private doppie in terra devono rispettare le seguenti misure per tutti i cimiteri:
 - Lunghezza max m. 2,00
 - Larghezza max m. 1,60
 - Altezza max m. 1,00 dal livello del terreno ovvero fino all'altezza massima del muro sul quale sono eventualmente appoggiate
5. Il Comune può concedere deroghe a tali misure per problematiche legate alle diverse strutture cimiteriali.
6. Le lapidi dovranno essere costruite in materiale inalterabile.
7. La copertura orizzontale non dovrà superare i 2/3 della superficie totale orizzontale della lapide.
8. È concessa la posa di lapidi provvisorie di dimensioni limitate.

9. L'apposizione non dovrà avvenire comunque prima che siano trascorsi 6 mesi dalla sepoltura; il Comune non risponde di danni che venissero causati nel suddetto lasso di tempo derivanti dall'effettuazione delle operazioni di scavo limitrofe.
10. In ciascun cimitero, i loculi destinati alla collocazione delle urne cinerarie/resti mortali devono avere, esteticamente, le stesse caratteristiche secondo i criteri definiti dall'ufficio tecnico comunale. In particolare:
 - la cornice ovale che racchiude la foto del defunto;
 - le lettere per il cognome e il nome;
 - le cifre per i dati di nascita e di morte;
 - un portafiori stilizzato.
11. I soggetti interessati, o l'impresa da loro incaricata presentano all'ufficio competente la richiesta in carta legale di autorizzazione di posa lapide secondo le prescrizioni regolamentari.
12. I lavori possono essere avviati al ricevimento dell'autorizzazione alla posa.
13. Eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle procedure burocratiche o nelle fasi lavorative, saranno contestate sia all'impresa che al richiedente la posa.
14. Nella messa in opera delle lapidi nei campi comuni e per le sepolture private in terra deve essere possibilmente mantenuto l'allineamento con quelle già esistenti.
15. È consentito collocare ornamenti mobili quali vasi, croci, ritratti, lumi o ceri o statue sulle targhe, lapidi, monumenti funebri, purché decorosi e rispondenti alla severità del luogo; in caso contrario sono rimossi, con provvedimento del Sindaco, senza l'obbligo di alcun avviso e a totale spesa dei privati responsabili. Gli oggetti rimossi sono tenuti in deposito per un periodo di sei mesi a disposizione degli interessati. Trascorso tale periodo passano a completa disposizione del Comune.

Art. 48 - Fiori e piante ornamentali

1. È permessa la coltivazione di piante sulle sepolture in terra sia comuni che private purché di altezza non superiore a 90 cm. dal suolo e queste non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno o ingombro al passaggio. Qualora ciò accadesse, sarà cura del Comune farli togliere o sradicare.

TITOLO III - CONCESSIONI

Art.49 - Sepolture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso a una persona fisica o giuridica con sede nel Comune affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati.
2. Le aree possono essere concesse solo a persone residenti nel Comune di Castel Ivano o iscritti A.I.R.E. del Comune di Castel Ivano, mentre il rinnovo è consentito anche a persone non residenti.
3. Le concessioni di loculi per resti mortali o urne cinerarie possono essere rilasciate anche a persone non residenti nel Comune di Castel Ivano purché il loculo sia concesso in presenza di resti mortali provenienti da esumazioni nei cimiteri di Castel Ivano o in presenza di urna cineraria di ceneri provenienti da persone aventi diritto alla sepoltura nel Cimitero di Castel Ivano (art. 24 - Ammissione nei cimiteri comunali o nel territorio).
4. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale o a sistema di inumazione per famiglie e collettività.

5. Le concessioni in uso dei manufatti del Comune riguardano:
 - Sepolture sia individuali che per famiglie e collettività;
 - Ossarietti per resti mortali e nicchie per urne cinerarie;
6. Il rilascio/rinnovo della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
7. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) tomba di famiglia: struttura unitaria consistente in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione o inumazione come prescritto dal presente Regolamento atto ad accogliere più defunti di una famiglia;
 - b) tomba individuale: consiste in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione o inumazione;
 - c) loculo: consiste in un loculo inserito in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione;
 - d) loculo ossario: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare cassettoni ossario e/o urne cinerarie;
 - e) celletta: consiste in un loculo di dimensioni contenute ove tumulare urne cinerarie.
8. Entro 12 mesi dalla concessione le sepolture private, ancorché non utilizzate, devono essere contrassegnate da un'epigrafe riportante il nome della famiglia o del defunto. Entro lo stesso termine sui posti in terra deve essere collocata una lapide.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - il soggetto titolare della concessione che, salvo il caso della collettività, deve essere individuato in un'unica persona fisica;
 - gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.
11. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali contenute nel presente Regolamento.

Art. 50 - Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale. L'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante sottoscrizione di un atto di concessione.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile né alienabile né trasmissibile in eredità ma solo retrocesso al Comune secondo le modalità previste dal presente regolamento. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario della sepoltura individuati secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.

4. Il rilascio/rinnovo della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa vigente al momento del rilascio/rinnovo della concessione.

Art. 51 - Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 52 - Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale presso gli uffici comunali, precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le concessioni di sepolture sia individuali che per famiglie (art. 49 comma 5 punto 1) possono essere rilasciate solo in presenza di un defunto e/o di resti mortali provenienti da altra sepoltura. Le concessioni di ossarietti per resti mortali e nicchie per urne cinerarie (art. 49 comma 5 punto 2) possono essere rilasciate solo in presenza dei resti mortali o dell'urna cineraria
3. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti seguendo rigorosamente l'ordine cronologico di presentazione delle domande. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali.
4. Il richiedente ha facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità.
5. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato a ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia. Qualora si verifichino le condizioni per le quali un concessionario abbia titolo ad avere più di una tomba di famiglia, entro 90 giorni dal verificarsi della condizione deve comunicare agli uffici comunali la rinuncia a una delle concessioni a favore del Comune. Le eventuali salme permarranno nella tomba fino alla prima bonifica periodica utile a carico del Comune e i resti restituiti ai familiari. Il Comune comunicherà al concessionario l'impossibilità di mantenere più di una tomba di famiglia e lo inviterà a rinunciarvi a favore del Comune entro 30 giorni. Qualora il concessionario non comunichi la rinuncia in favore del Comune a una delle concessioni entro i termini indicati, la scelta verrà effettuata d'ufficio dal Comune a suo insindacabile giudizio.
6. Le spese per la traslazione delle salme dalla tomba comune o dalla tomba di famiglia in cui sono inumate alla tomba di famiglia assegnata sono totalmente a carico del concessionario. La traslazione dovrà avvenire entro 6 mesi dall'assegnazione della tomba di famiglia pena la revoca della concessione.

Art. 53 - Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato per la durata di 15 anni. La durata decorre dalla data del pagamento da parte del concessionario, nel caso di nuova concessione, e dalla scadenza della precedente concessione in caso di rinnovo.
2. Resta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto stabilito nel presente regolamento.
3. Nei posti in terra e nei posti in muratura già in concessione e nei quali venga richiesta l'inumazione o rispettivamente la tumulazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 10 anni per le inumazioni e quello di 20 anni per le tumulazioni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria secondo le tariffe in vigore.

4. Il Comune pone a carico dei titolari di concessioni perpetue una tariffa a titolo di concorso spese, calcolate sulla base delle spese complessive sostenute per la manutenzione, la pulizia, l'illuminazione del cimitero. Tale tariffa è riferita a un periodo di 15 anni. Il mancato pagamento entro 90 giorni dall'invio dell'avviso costituisce motivo di decadenza della concessione.

Art.54 - Procedure per la concessione

1. Per concessionario della sepoltura privata si intende la persona fisica a cui è stato rilasciato l'atto di concessione.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. In caso di decesso del concessionario, allo stesso subentra, su richiesta, uno dei successibili ex lege. Se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Il nome del concessionario subentrante dovrà essere comunicato all'ufficio competente entro un anno dal decesso del concessionario originario o in difetto entro 60 giorni dalla richiesta del Comune.
4. Se il rappresentante comune non viene designato, il concessionario subentrante è, nell'ordine:
 - a) il coniuge o convivente di fatto registrato presso l'ufficio anagrafe del comune di residenza;
 - b) il figlio più anziano;
 - c) il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - d) l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - e) il fratello o la sorella più anziana;
 - f) il parente più prossimo più anziano.

Art.55 - Diritti alla sepoltura

1. Il diritto d'uso della sepoltura privata è riservato alla persona del concessionario della sepoltura e a quelle della sua famiglia.
2. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura del concessionario. In relazione alla figura del concessionario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela, di coniugio o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura è il seguente:
 - a) il coniuge e il convivente;
 - b) gli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado;
 - c) i fratelli e le sorelle;
 - d) gli affini in linea retta in 1° grado;
 - e) i figli dell'altro coniuge.
3. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza del sepolcro.
4. Sulla lapide della tomba possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa.
5. Nelle concessioni a enti e associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del Comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta.

6. Le sepolture nelle tombe perpetue esistenti sono permesse solo dietro trasformazione della concessione in una durata di 15 anni dalla data di inumazione della salma.
7. In via del tutto eccezionale e con atto motivato il Sindaco può concedere che gli aventi diritto alla sepoltura di una tomba di famiglia possano far tumulare nella stessa anche le salme/le urne cinerarie di familiari non aventi diritto o di estranei. L'autorizzazione alla sepoltura di salma o all'interramento dell'urna cineraria è subordinata al pagamento da parte del concessionario della relativa tariffa.

Art. 56 - Rinnovo – Proroga

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenerne, su domanda e indipendentemente dal luogo di residenza, il rinnovo. È dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata prima della data di scadenza ovvero entro tre mesi dopo la scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo corredata dalla ricevuta di pagamento, il concessionario scaduto e i suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura, la tomba di famiglia tornerà a disposizione del Comune il quale provvederà a proprie spese alla bonifica mediante esumazione di cui all'art. 33 e seguenti. Qualora pervenga la richiesta di rinnovo con allegata quietanza di pagamento dopo i termini prescritti ma prima dei lavori di bonifica è facoltà dell'amministrazione accettare la richiesta di rinnovo. In ogni caso la durata della concessione decorre dalla data di scadenza della precedente concessione come previsto dall'art. 53 comma 1 del presente regolamento.
2. L'ufficio tiene uno scadenzario delle concessioni. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione.

Art. 57 - Revoca

1. È facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analogia sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune. Nel caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in anni 15.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale o all'albo del cimitero per la durata di 30 giorni.

Art.58 - Rinuncia

1. Il concessionario può dichiarare la irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa e il Comune ha la facoltà di accettarla. Se successivamente un parente, entro il sesto grado, manifesta la volontà di subentrare alla concessione oggetto di rinuncia, può farne richiesta al Comune, seguendo la procedura di cui all'art. 52, indipendentemente dalla sua residenza; la tariffa per il rinnovo della concessione viene calcolata dalla data di rinuncia da parte del precedente concessionario.

2. Un concessionario vivente può rinunciare alla concessione a favore di un parente entro il sesto grado, il quale dichiarerà di accettare la voltura della concessione. In questo caso non è previsto alcun rimborso da parte del Comune.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione. Nel caso di rinuncia a concessione di durata perpetua è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a $1/N$ della quota versata a titolo di concorso spese, applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi intendendosi per N il numero di anni per cui è stata versata la quota.
4. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo o qualora la sepoltura non risulti da regolare atto di concessione.

Art. 59 - Aggiornamento intestazione della concessione

1. Non è possibile richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote per la concessione stessa.
2. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, il coniuge o, in mancanza, le altre persone di cui all'art. 54, sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in loro favore e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
3. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato su richiesta esclusivamente nei confronti delle persone sopra indicate.
4. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza
5. La concessione decade comunque quando non vi siano persone che, ai sensi dell'art.54, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

Art.60 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto;
 - d) quando vi sia inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente regolamento;
 - e) in caso di decesso del concessionario e trascorso il termine dei 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione;
 - f) per le tombe in concessione perpetua il mancato pagamento della quota, a titolo di concorso spese, entro 90 giorni dall'invio dell'avviso.
2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.

3. La concessione comunque decade quando non vi sono persone che, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari.

TITOLO IV - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 61 - Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, e in particolare quelle relative al diritto di sepoltura, si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni e ai rapporti costituiti anteriormente.
2. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale si intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
3. Si precisa che laddove all'interno del presente Regolamento viene fatto riferimento alla figura del Sindaco, le competenze a esso attribuite, non rientranti in funzioni proprie, si intendono delegate al responsabile del servizio competente.
4. Sepolture private sprovviste di concessione:
 - a) per quanto riguarda le sepolture private sprovviste di concessione, individuate con successivo provvedimento, viene istituita apposita pratica per sanare le posizioni e per stipulare nuove concessioni;
 - b) la comunicazione dell'istruttoria sarà notificata mediante avvisi affissi sul cancello d'entrata dei cimiteri, sulla tomba oggetto di concessione e all'albo pretorio;
 - c) gli aventi titolo a richiedere la concessione devono individuare di comune accordo un solo concessionario il quale dovrà formalizzare la richiesta di concessione, allegando la ricevuta del pagamento della tariffa in vigore. Qualora non venga individuato si procederà secondo l'art. 55 comma 2 facendo riferimento all'ultimo defunto inumato nella tomba di famiglia. Qualora nessun parente dei defunti sepolti nella tomba oggetto di concessione faccia pervenire presso l'ufficio demografico del Comune tale documentazione entro 180 giorni dall'affissione degli avvisi, si riterrà di nessun interesse la richiesta di concessione;
 - d) qualora nessun parente dei defunti sepolti nella tomba oggetto di concessione fosse interessato ad acquisire la concessione ovvero faccia pervenire presso l'ufficio demografico del Comune tale documentazione entro 180 giorni dall'affissione degli avvisi, la tomba risulterà passibile di bonifica secondo i tempi previsti dal presente regolamento.
5. Si dà atto che nei cimiteri di Strigno e di Ivano Fracena sono già previste e attuate le concessioni cimiteriali.
6. Quanto previsto dal comma 4 non si intende come nuova concessione bensì come rinnovo, in considerazione del fatto che non sono mai state istituite concessioni negli anni precedenti; pertanto vengono applicate, solo per questo primo intervento, le norme relative al rinnovo.

Art. 62 - Abrogazione di norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti Regolamenti locali e negli atti emanati dalla amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.

Art. 63 - Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265 o alla legislazione e normativa vigente, sono sanzionate in base a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dalla Legge 24.11.1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale del comune.